

# COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA



Kushtetuta e Republikes Italiane

دستور الجمهورية الإيطالية

Конституција Републике Италије

意大利共和国宪法

**TRADUZIONE IN ALBANESE, ARABO, SERBO, CINESE  
DI ALCUNI COMMI DELLA CARTA COSTITUZIONALE**

Progetto Per me la democrazia,  
con il contributo della Riserva Fondo Lire UNRRA. Anno 2004

# PRESENTAZIONE

Progetto grafico  
e illustrazioni  
Studio Kantiere

Traduzioni  
Intrawelt  
servizi linguistici

Stampa  
Mediaprint2000

Questa pubblicazione, nasce dalla convinzione dell'importanza che assume la conoscenza, l'accettazione e l'interiorizzazione dei valori della democrazia sanciti dalla nostra Carta Costituzionale: per la reale e feconda integrazione degli adolescenti immigrati che vivono in Italia e dall'altra parte, per una costante e presente attenzione nei riguardi di principi che mirano a tutelare i diritti di tutti al di là delle culture.

La convinta adesione a tali valori democratici non può che essere propedeutica ad una migliore comprensione della cultura italiana, sia per quanto concerne il profitto scolastico, sia dal punto di vista civico e politico.

Pertanto, inviamo alle scuole del territorio l'opera con l'obiettivo di contribuire a migliorare la capacità di partecipazione democratica e di adesione ai valori culturali degli adolescenti immigrati, ma anche, in un contesto di riferimento più ampio, al fine d'incidere positivamente sui comportamenti e sui valori condivisi dei nuclei familiari di riferimento.

Sono attualmente quasi cinquecento i giovani immigrati di età compresa tra i 14 e i 18 anni non compiuti, una percentuale vicina al 5% del totale degli stranieri residenti nel territorio provinciale. I Paesi di origine più rappresentati sono l'Albania, il Marocco, la Serbia - Montenegro, la Cina. In questa prospettiva, si è scelto di affiancare il testo in italiano della Costituzione della Repubblica Italiana con stralci degli articoli più significativi tradotti in albanese, arabo, cinese e serbo, che complessivamente rappresentano le lingue madre dell'85% dei destinatari del progetto, per facilitare quanto più possibile la fruizione e la piena comprensione del testo, sia da parte degli studenti che padroneggiano l'italiano, sia da parte di quelli che ancora incontrano difficoltà con la nostra lingua.

La nostra speranza di amministratori locali è quella di orientare ad una migliore e reciproca comprensione i tanti giovani immigrati che frequentano le scuole del Piceno ma anche rinsaldare il valore che la carta costituzionale esprime soprattutto nel riconoscere e garantire che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

LICIA CANIGOLA


*Assessore alle Politiche per la Pace  
Cooperazione Sviluppo*

MASSIMO ROSSI

*Presidente  
Provincia di Ascoli Piceno*

Neni 1.

Italia është Republike demokratike e themeluar mbi punën.  
Sovraniteti i përket popullit, i cili e ushtron atë në format dhe  
në kuadrin e Kushtetutës.



المادة 1

إيطاليا دولة نظامها جمهوري ديمقراطي يقوم على العمل،  
السيادة للشعب، و يمارس الشعب هذه السيادة وفقاً لأشكال و  
حدود اتدستور.

Чл. 1.

Италија је демократска Република која се темељи  
на раду.  
Суверенитет припада народу, који га упражњава по  
облицима и границама Конституције.

第 1 条.

意大利是一个建立在劳动基础上的民主共和国。  
共和国的一切权利属于人民。人民在宪法规定的形式和  
形式之内行使国家权利。

Articolo 1.

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata  
sul lavoro.  
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita  
nelle forme e nei limiti della Costituzione.

## Neni 2.

Republika njih dhe garanton të drejtat e patjetërsueshme të njeriut, qoftë si person i veçantë, qoftë edhe në formacionet shoqërore ku zhvillohet personaliteti i tij, dhe kërkon përmbushjen e detyrimeve të domosdoshme të solidaritetit politik, ekonomik dhe shoqëror.

## المادة 2

تعترف الجمهورية و تكفل حقوق الإنسان التي لا يمكن انتهاكها ، سواء كان فردا مستقلا او فردا في جماعة يعبر فيها عن شخصيته ، و تطالبه بتطبيق واجباته الالتزامية المتخذة في التضامن العياشي و الاقتصادي و الاجتماعي.



## Чп. 2.

Република признаје и гарантује неповредива људска права, и као јединке и у друштвеним формацијама гдје се развија људска личност, и захтева извршење неопозивих дужности политичке, економске и социјалне солидарности.

## 第 2 条

共和国承认和保证人民不可侵犯的权利，不论是以个人还是以社会团体形式。国家要求人民在个人、社会、政治、经济团体内履行不可推卸的义务。

## Articolo 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

### Neni 3.

Të gjithë qytetaret kanë dinjtet shoqëror të njëjtë dhe janë të barabartë përpara ligjit, pa dallim seksi, race, gjuhe, feje, bindjesh politike, kushtesh personale dhe shoqërore.

### المادة 3


جميع المواطنين مسؤولون في الكرامة الاجتماعية، و جميعهم امام القانون سواء، بدون تمييز في الجنس و الأصل و اللغة و الدين و الاراء السياسية و الظروف الفردية و الاجتماعية.

### Чл. 3.

Сви држављани имају исто друштвено достојанство и једнаки су пред законом, без разлике пола, расе, језика, вере, политичких убједијења, личних и специјалних услова.

### 第三条

所有公民都具有相同的尊严。在法律面前人人平等，不分性别、种族、语言、宗教信仰、政见、个人经济和社会状况。



### Articolo 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

#### Neni 4.

Republika i njeh të gjithë qytetarëve të drejtën e punës dhe krijon kushtet për ta bërë efektive këtë të drejtë.

Çdo qytetar ka për detyrë të zhvillojë, sipas mundësive dhe përzgjedhjeve të veta, një veprimtari apo një funksion që i shërbejnë progresit material dhe shpirtëror të shoqërisë.

#### المادة 4

تعترف الجمهورية بحق العمل لجميع المواطنين و تُشجع الظروف التي تتيح التمتع بهذا الحق.  
يجب على كل مواطن، وفقا لإمكانياته و بناء على اختياره الخاص، القيام بنشاط أو وظيفة تساهم في إحدات تقدمها مديا أو معنويا في المجتمع.

#### Чл. 4.

Република признаје свим држављанима право на рад и унапређује услове који остварују то право.  
Сваки држављанин је дужан да, по својим могућностима и свом избору, развија активност или службу које доприносе материјалном или духовном напретку друштва.

#### 第四条

共和国保障有劳动的权利，国家通过各种途径创造劳动就业的条件，保障公民有效行使劳动权利。  
每个公民应根据自己的可能性和自己选择职业，有义务积极参加社会物质和精神发展的劳动创造或工作。

#### Articolo 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.  
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

#### Neni 5.

Republika, është një dhe e pandarë, njeh dhe zhvillon autonomitë vendore: aplikon, në shërbimet që varen nga Shteti, një shpërqendrim të gjerë administrativ; përshtat parimet dhe metodat e legjislacionit me kërkesat e autonomisë dhe të shpërqendrimin.

#### المادة 5

تعترف الجمهورية، جمهورية واحدة و لا يمكن تقسيمها، و تشجع الاستقلالية المحلية؛ و تقوم بتطبيق أكبر قدر من اللامركزية الإدارية في الخدمات التي تعتمد على الدولة، و تقوم بوضع المعايير و النظم التشريعية الخاصة بها وفقا لمتطلبات الاستقلالية و اللامركزية.

#### Чл. 5.

Република, једна и неразделива, признаје и унапређује локалне самоуправе: врши кроз услуге које зависе од Државе најширу управну децентрализацију, прилагођава начела и методе свог законодавства потребама самоуправе и децентрализације.

#### 第五条

国家是一个不可分割的统一体，但承认和充分保障地方自主权，实施由国家政权规定的地方自治行政分权。国家制定一定法律来适应地方自治和分权管理需要的形式和需要。

#### Articolo 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Neni 6.

Republika mbron me norma te posaçme pakicat gjuhësore.

المادة 6  
تكفل الجمهورية عن طريق إجراءات مناسبة  
الأقليات اللغوية.

Чл. 6.  
Република штити са посебним  
правилима језичке мањине.

第六條  
共和國定合適措施保障少數  
民族語言

Articolo 6.  
La Repubblica tutela  
con apposite norme  
le minoranze linguistiche.



PATTI LATERANENSI



Neni 7.

Shteti dhe Kisha katolike janë, secili në rendin e vet, të pavarur dhe sovranë.

المادة 7  
الدولة و الكنيسة الكاثوليكية - كل  
بطريقتهم، مستقلتين و لكل منهن سيادتها  
الخاصة.

Чл. 7.  
Држава и Католичка црква су,  
свака у свом реду, независне  
и врховне.

第七條  
國家政權和天主教會是互相獨立和互  
非，各擁有的自己的法律規定

Articolo 7.  
Lo Stato e la Chiesa  
cattolica sono,  
ciascuno nel proprio  
ordine, indipendenti  
e sovrani.

Neni 8.

Të gjitha besimet fetare janë të barabartë dhe të lira para ligjit.  
Besimet fetare që janë të ndryshme nga ai katolik, kanë të drejtë të organizohen sipas statutit të vet, përderisa nuk bien në kundërshtim me rendin juridik italian.

المادة 8

تتمتع جميع المعتقدات الدينية بنفس القدر من الحرية أمام القانون.  
تتمتع المعتقدات الدينية المختلفة عن الديانة الكاثوليكية الحق في ترتيب شؤونها وفقاً للوضع الخاص بها؛ على أن لا يتعارض ذلك مع النظام القضائي الإيطالي.

Чл. 8.

Сва вероисповести су подједнако слободне пред законом.  
Верске исповести, другачије од католичке, имају право на организацију по сопственим статутима, уколико не оспоравају италијанска судска правила

第八条

保护各种宗教信仰。在平等面前，天主教以外的宗教自由同样存在。  
在不与意大利宪法的其他规定有冲突的情况下，与天主教不同的其他宗教有权根据各自的法规进行组织和运作。

Art. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.  
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

Neni 9.

Republika nxit zhvillimin e kultures dhe hulumtimet shkencore dhe teknike.  
Mbron ambjentin dhe pasuritë historike dhe artistike të Kombit.

المادة 9

تشجع الجمهورية التنمية الثقافية و البحث العلمي و التقني.  
تكفل الجمهورية الحفاظ على الخصائص الطبيعية للأقاليم و الحفاظ على تراث الأمة التاريخي و الفني.

Чл. 9.

Република унапређује развитак културе и научно-техничког истраживања.  
Штити околину и историјско и уметничко богатство Државе.

第九条

共和国努力发展文化教育事业，鼓励科学研究和技术发明创造。  
国家保护风景名胜和其他历史文化艺术遗产。

Art. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.  
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.



Neni 10.

Rendi juridik italian i përmbahet normave të njohura të së drejtës ndërkombëtare. Gjëndja juridike e të huajve rregullohet me ligj, në përputhje me normat e traktatet ndërkombëtare

I huaji, të cilit i është ndaluar të ushtrojë në vendin e vet liritë demokratike te garantuara nga Kushtetuta italiane, ka të drejtën e azilit politik në territorin e Republikës sipas kushteve të përcaktuara me ligj.

Nuk lejohet ekstradimi i të huajit per krime politike.

المادة 10

يتطابق النظام القضائي الإيطالي مع قواعد القانون الدولي المعترف بها بشكل عام. تنطبق القوانين الخاصة بالتوضع القضائي للاجئين مع القوانين و المعاهدات الدولية. للاجئين، الذي تمنحه بلاده من ممارسة الحريات الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور الإيطالي، الحق في اللجوء إلى أراضي الجمهورية وفقاً للظروف التي ينص عليها القانون. غير مسموح بتسليم الأجنبي المتهم في جرائم سياسية.

Чл. 10.

Итапијанско судско уређење се прилагођава опште признатим одредбама међународног права. Судско стање странца је одређено по закону прилагођеном међународним правилима и уговорима. Странац којем у сопственој земљи није дозвољено да утражњава демократске слободе које гарантује италијанска Конституција, има право на политички азил на тлу Републике по условима одређеним законом. Није дозвољена предаја странца због политичких злочина.

第十条

意大利法律规范应符合一般国际上已被承认的法律规范。外国法律由国际上的法律规范或国际条约条款决定。如果外国人在本国领土上，由宪法和法律所赋予的权利能够得到法律保护，根据法律规定条件有权，意大利有义务给予政治难民庇护。不容许对外国政治犯进行引渡。

Art. 10.

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

Neni 11.

Italia e denon luftën, si një instrument që rrezikon lirinë e popujve të tjerë dhe si mjet per zgjidhjen e mosmarreveshjeve nderkombetare; lejon, në kushtet e barazisë me Shtete te tjerë, kufizimin e sovranitetit si mjet i nevojshëm për një rend që siguron paqen dhe drejtësinë midis Kombeve; nxit dhe favorizon organizmat ndërkombëtare që kanë objektiva të tilla.

المادة 11

ترفض إيطاليا الحرب كوسيلة لتلاعنء على حرية الشعوب الأخرى و كوسيلة لحل المنازعات الدولية. تسمح إيطاليا، في حالة التساوي مع الأمم الأخرى، بالحد من سيادتها بالشكل اللازم للمنظمات التي تعمل على احلال السلام و العدالة بين الأمم. تشجع إيطاليا و تويد المنظمات الدولية التي تعمل لتحقيق هذا الغرض.

Чл. 11.


Италија одбацује рат као инструмент увреде слобде других народа и као начин решавања међународних неспоразума; пристаје, у једнаким условима са другим земљама, на ограничења суверенитета неопходног због уређења које успутрава мир и правду између Нација, унапређује и помаже међународне организације које теже том циљу.

第十一条

意大利拒绝把战争作为损害他国人民自由和破坏国际和平的手段。在同等条件下，意大利愿意和其他国家一起限制其主权的程度，以促进国家之间正义并在和平情况下，意大利愿意参与并努力帮助国际组织维持世界和平与正义。

Art. 11.

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.



**Neni 12.**

Flamuri i Republikës është tringjyrëshi italian; jeshil, i bardhë dhe i kuq, me tre shirita vertikalë me permasa të njëjta.

**المادة 12**

علم الجمهورية الإيطالية يتكون من ثلاثة ألوان : الأخضر و الأبيض و الأحمر ، يقسم إلى ثلاثة أشرطة عرضية متساوية الأبعاد.

**Чл. 12**

Застава Републике је италијанска трибојка: зелена, бела и црвена, са три усправне траке једнаких димензија.

**第十二条**

意大利共和国的国徽是由三种颜色组成：绿色、白色和红色，由三个同样大小的横条组成。

**Art. 12**

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

**Neni 13.**

Liria personale është e pacënueshme. Nuk lejohet kurrëfarë forme e ndalimit, e inspektimit apo e kontrollit personal, asnjëlloj kufizimi i lirive personale, po që se nuk është veprim i arsyetuar nga autoritetet juridike dhe vetëm në rastet dhe mënyrat që parashikohen nga ligji.

**المادة 13**

الحريات الشخصية لا يمكن انتهاكها: غير مسموح بأي شكل من الأشكال حبس أحد أو تقييده ، و غير مسموح بوضع أية قيود أخرى على الحريات الشخصية ، إلا بأمر صادر عن السلطات القضائية و في الحالات و الطرق فقط التي ينص عليها القانون.

**Чл. 13.**

Лична слобода је неповредива Није дозвољен никакав облик затвора, личног прегледања или претресања, или било које друго ограничење лично слободе, осим у малозначајним мотивисаним од стране судских власти и само у случајевима и облицима предвиђеним законом.

**第十三条**

个人的自由是不可侵犯的。如果未经法院裁判或未经法律程序规定拘留，禁止以任何方式非法拘禁或剥夺自由，或限制公民的个人自由。

**Art. 13.**

La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

**Neni 14.**

Banesa është e pacënueshme.

**المادة 14**

لا يمكن انتهاك حرمة الممکن.

**Чл. 14**

Пребивалиште је неповредиво

**第十四条**

个人住宅不受侵犯

**Art. 14.**

Il domicilio è inviolabile.

**Neni 16.**

Çdo qytetar është i lirë të dalë nga territori i Republikës dhe të hyjë, përveç rasteve kur ndalohet nga ligji.



**المادة 16**

لكل مواطن الحق في مغادرة اراضي الجمهورية و العودة اليها ، الا في الاحواز المعينة في القانون.

**Чл. 16.**

Сваки држављанин је слободан да изађе из подручија Република и да поново уђе, осим у случају судских обавеза

**第十六条**

除了法律规定的义务外，每个公民可以自出出入意大利共和国。

**Art. 16.**

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

**Neni 17.**

Qytetarët kanë të drejtë të mbledhen në mënyrë paqësore dhe pa armë.

**اتمادة 17**

للمواطنين الحق في الاجتماع انسلمي بدون حملن للسلاح.

**Чл. 17.**

Држављани имају право на састајање у миру и без оружја

**第十七条**

公民在沒有配备武器械械的情况下，有权进行和平的集会

**Art. 17.**

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

**Neni 19.**

Të gjithë kanë të drejtë të ushtrojnë lirisht fenë e vet në çdolloj forme, vetjake apo në grup, të bëjnë propagandë për të dhe të ushtrojnë në mënyrë private ose në publik kultin e tyre, po qe se nuk bëhet fjalë për rite që bien ndesh me etikën e të sjellurit.

**اتمادة 19**

لتجميع الحق في التعبير بحرية عن عقيدتهم الدينية بأي شكل من الأشكال ، سواء كان فردياً أو جماعياً، و الاعلان عنها و ممارسة العبادة بشكل فردي أو جماعي، شريطة أن لا تتعارض مع الذوق العام.

**Чл. 19.**

Сви имају право да слободно исповедају сопствену веру у било којем облику, самосталном или скупном, да врше пропаганду и да приватно или јавно сбожавају, с тим да не одуарају од доброг понашања.

**第十九条**

所有内公民可以自自由地以任何一种方式，个体或团体形式形式来表明及推广其宗教信仰。如举办宗教活动不属于非良好的风俗习惯前提下，可以在私下或以公开形式举行宗教祭祀

**Art. 19.**

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

**Neni 21.**

Të gjithë kanë të drejtë të manifestojnë lirisht mendimet e veta nëpërmjet fjalëve, shkrimit dhe me çdo lloj mjeti tjetër të komunikimit  
Shtypi nuk mund t'i nënshtrohet autorizimeve apo censurave.

**المادة 21**

للجميع الحق في التعبير بحرية عن أفكارهم سواء كان بتكلمة أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى من وسائل النشر. لا يجوز إخضاع الصحافة لأي سلطة أو رقابة.



**Чл. 21.**

Сви имају право да слободно изразе сопствену мисао речима, списама и свим осталим средствима информација.  
Штампa не сме бити овлаштена нити цензурисана.

**第二十一条**

凡在的公民, 以自由表达文字、言论或其他方式表达思想观念  
国家文字出版自由, 不受任何形式审查和审查

**Art. 21.**

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.  
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

**Neni 22.**

Askush nuk mund të privohet, për arsye politike, nga aftësitë juridike, shtetësia dhe emri.

**المادة 22**

لا يجوز حرمان أحد - لأسباب سياسية, من حقه القضائي و من جنسيته و اسمه.

**Чл. 22**

Нико не сме бити лишан, због политичких разлога, правне способности, држављанства, имена.

**第二十二条**

不同因为政治目的剥夺个人应有法律权利, 公民权利和姓名

**Art. 22.**

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

**Neni 24.**

Të gjithë mund të veprojnë në gjykim për të mbrojtur të drejtat dhe interesat e veta të ligjshme.  
Mbrojta është e drejtë e patjetërsueshme në çdo shkallë e fazë të procesit.  
Personave jo të pasur u garantohen, nëpërmjet institucioneve të posaçme, mjetet për të vepruar e për t'u mbrojtur para çdo lloji juridiksioni.

**المادة 24**

تجميع الحق في اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقهم و اهتماماتهم الشرعية!  
الدفاع حق مكفول في جميع احوال و مراحل الدعوى القضائية. يكفل القانون لغير القادرين ماديا, عن طريق مؤسسات مختصة, وسائل اللجوء و الدفاع امام القضاء.

**Чл. 24.**

Сви се могу тужити суду да заштите своја права и законите интересе.  
Одбрана је неповредиво право у сваком стању и степену процеса.  
Осигурани су неимућнима, посебним установама, средства за тужбу и одбрану испред било које судске власти.

**第二十四条**

所有的大, 以为保护自己合法权益和权利进行法律诉讼  
不能是那一级司法诉讼, 个人的诉讼权是不可侵犯的  
国家没有专门的机构和法规保证在经济上不能的公民在能够有权申请和在每一个诉讼中能够为自己辩护

**Art. 24.**

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi  
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.  
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

**Neni 27.**

Përgjegjësia penale është personale.  
I pandehuri nuk konsiderohet fajtor pa marrë dënimin përfundimtar.  
Nuk lejohet denimi me vdekje, përjashtuar rastet e parashikuara nga ligjet ushtarake të luftës.

**المادة 27**

المسئولية الجنائية مسئولية شخصية  
المتهم بري حتى تثبت إدانته.  
غير مسموح بتطبيق عقوبة الإعدام : إلا في الحالات التي تنص  
عليها القوانين العسكرية في حالة الحرب.  
انفصلت الثاني  
العلاقات الاجتماعية و الأخلاقية

**Чл. 27.**

Кривична одговорност је лична  
Окривљеник се не сматра кривим до дефинитивне  
о суде.  
Смртна казна није дозвољена, изузев у случајевима  
предвиђеним војним законима рата.

**第十七条**

每个人应承担其本人所实施行为的责任  
在司法定案前，被告人不能被认为是罪犯  
国家不在自己领土处死刑，但在战争期间在占领地区的  
情况下除外

**Art. 27.**

La responsabilità penale è personale.  
L'imputato non è considerato colpevole  
sino alla condanna definitiva.  
Non è ammessa la pena di morte, se non  
nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.



**Neni 30.**

Është detyrë e prindërve të mbajnë, të shkollojnë dhe të edukojnë fëmijet edhe po qe se kanë lindur jashtë martese  
Në rastet kur prindërit janë të paaftë, ligji parashikon lirimin e tyre nga detyrimet.

**المادة 30**

من واجب و حق الأباء رعاية و تعليم و  
تربية الأبناء . حتى إذا كانوا قد ولدوا  
خارج إطار الزواج.  
في حالة عجز الأبوين يقوم القانون بتكفل  
واجباتهما إلى من يحل محلها.

**Чл 30.**

Родитељска дужност и право  
су: издржавање, образовање  
и одгајање дјече, иако рођена  
ванбрачно  
У случају неспособности  
родитеља, закон се брине да  
њихове дужности буду испуњене.

**第三十条**

父母有对于未成年和教养权利义务，即使  
可是婚姻外生育的子女也具有相同的权利  
义务  
如果父母没有能力对于未成年进行抚养和教  
育，法律规定父母应履行义务

**Art. 30.**

È dovere e diritto dei  
genitori mantenere, istruire  
ed educare i figli, anche se  
nati fuori del matrimonio.  
Nei casi di incapacità dei  
genitori, la legge provvede  
a che siano assolti i loro  
compiti.

**Neni 32.**

Republika mbron shëndetin si një të drejtë themelore të individit dhe në interes të kolektivit, garanton kurime falas për të vobektit.

**المادة 32**

تكفل الجمهورية صحة المواطنين كحق أساسي بالنسبة للفرد و محور اهتمام الجماعة و توفر اندوية علاج مجاني للمحتاجين.

**Чл. 32.**

Република штити здравље као основно право појединца и интерес заједнице, и гарантује бесплатно лечење оскуднима

**第三十二条**

共和国将公民的身体健康作为个人或集体享有最基本的权利，国家保证对贫困公民免费医疗。

**Art. 32.**

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

**Neni 33.**

Arti dhe shkenca janë të lira dhe po ashtu edhe studimi i tyre. Republika dikton normat e pergjithshme për arsimin dhe hap shkolla shtetërore për gjithë shkallët dhe kategoritë

**المادة 33**

يتمتع الفن و العلم بالحرية و كذلك تعليمهما. تضع الجمهورية انقواعد العامة للتعليم و تؤسس مدارس تابعة للدولة لجميع المتطلبات و المراحل

**Чл. 33**


Уметност и знање су слободни и слободна је њихова обука. Република диктира општа правила образовања и оснива државне школе за све редове и степене

**第三十三条**

公民不仅有进行文学艺术创作和科学研究的自由，而且还在对艺术和科学教育自由。共和国对国家教育制定一般性法律和标准并举办各级各类学校或不同类别的学位等教育发展或教育。

**Art. 33.**

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.



Neni 34.

Shkolla eshte e hapur per te gjithë  
Shkollimi tetëvjecar është i  
detyrueshëm për të gjithë.  
Të aftët dhe të dalluarit, edhe në  
mungesë të mjeteve, kanë të drejtë të  
arrijnë shkallët më të larta të studimeve.

المادة 34

المدرسة مفتوحة أمام الجميع.  
بعد التعليم الأساسي، الذي يتدوم لمدة لا تقل  
عن ثمان سنوات، إجباريا و مجانيا.  
للمتفوقين و للمستحقين، حتى إذا لم  
تتوافر لديهم الامكانيات، انحق في  
الالتحاق بالمراحل الاعلى في الدراسة.

Чл. 34.


Школа је отворена свима.  
Ниже образовање, које траје  
најмање осам година, је  
обавезно и бесплатно  
Способни и заслужни, нако  
без средстава, имају право  
да достигну више степене  
образовања

第 34 条

学校向所有人开放。  
国家实行至少八年的义务教育。  
如果有能力和学习的意愿，即使缺乏资  
源，也有权利达到学校最高度

Art. 34.

La scuola è aperta a tutti  
L'istruzione inferiore, impartita  
per almeno otto anni,  
è obbligatoria e gratuita.  
I capaci e meritevoli, anche  
se privi di mezzi, hanno diritto  
di raggiungere i gradi più alti  
degli studi.



Neni 35.

Republika mbron  
punën në gjithë  
format dhe  
aplikimet e saj.

المادة 35

تكفل الجمهورية  
المعمل بكافة اشكاله  
و تطبيقاته.

Чл. 35.

Република  
штити рад у  
свим својим  
облицима и  
примјенама.

第三十五条

共和国通过各种  
形式和途径  
保障劳动

Art. 35.

La Repubblica tutela  
il lavoro in tutte  
le sue forme  
ed applicazioni.

Neni 36.

Punonjësi ka të drejtë për një pagesë, në  
përpjestim me sasinë dhe cilësinë e punës së  
tij, gjithësesi të mjaftueshme që t'i sigurojë  
vetes dhe familjes një jetesë të lirë dhe  
dinjitoze.

المادة 36

للعامل الحق في الحصول على أجر يتناسب  
مع حجم و جودة العمل الذي يقوم به، و  
على أية حال يجب أن يكون الاجر مرضيا  
و يكفل له و لعائلته حياة حرة و كريمة.

Чл. 36.

Радник има право на накнаду  
пропорционалну количини и  
квалитету његовог посла и у  
сваком случају довољну да  
њему и његовој породици  
обезбеди слободну и  
достојанствену егзистенцију.

第三十六条

劳动者有权获得与其劳动量、劳动质量相  
应的报酬，无论对内还是外的劳动服务都能  
保证他本人和家庭基本生活需要

Art. 36.

Il lavoratore ha diritto ad una  
retribuzione proporzionata  
alla quantità e qualità del suo  
lavoro e in ogni caso sufficiente  
ad assicurare a sé e alla famiglia  
un'esistenza libera e dignitosa.

### Neni 37.

Gruaja punonjëse ka të njejtat të drejta dhe, për punë të njëjtë, të njëjtin shpërblim që i takon një punonjësi burrë. Kushtet e punës duhet të bëjnë të mundur përmbushjen e funksionit të tij familjar kryesor dhe t'i sigurojnë nënës dhe fëmijës një mbrojtje të përshtatshme të veçantë

Ligji vendos kufirin minimal të moshës për punën me pagesë.

Republika mbron punën e të miturve me norma të posaçme dhe u garanton atyre, për punë të njëjtë, të drejtën e shpërblimit të barabartë.

### المادة 37

للمرأة العاملة نفس الحقوق ويحقّ لها الحصول على أجر متساو مع الرجل على العمل المتساو. يجب أن تسمح شروط العمل للمرأة بتقييم وظائفها الاجتماعية الرئيسية و تضمّن للأم و المطلق حملية خاصة ملائمة.  
يحدد القانون الحد الأدنى من العمر للقيام بعمل مقابل أجر.  
تكفل الجمهورية عمل القصر بقواعد خاصة و تضمّن لهم حق الحصول على أجر متساو على العمل المتساو.

### Чп. 37

Жена радник има иста права и, по једнакости рада, исту накнаду која следи и раднику. Услови рада морају допустити реализацију њене првобитне породичне функције и осигурати мајци и детету прикладну специјалну заштиту

### 第三十七条

国家保障妇女有相同劳动权利。实行男女同工同酬。其劳动条件要能保障妇女能履行对家庭的最基本义务。保障母亲和儿童能得到适合相应保护法律规定的最低年龄的未成年劳动者。保障在同或不同工作情况下妇女同工同酬。

### Art. 37.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.



**Neni 39.**  
Organizimi  
sindikal është i  
lire.

المادة 39  
تتمتع المنظمات  
النقابية بالحريّة.

**Чл. 39.**  
Организација  
синдиката је  
слободна.

第三十九条  
公民有自由组  
织工会

**Art. 39.**  
L'organizzazione  
sindacale è libera.

**Neni 41.**  
Iniciativa ekonomike private është e  
lire.

المادة 41  
يتمتع العمل الاقتصادي الخاص بالحريّة.

**Чл. 41.**  
Приватна економска  
иницијатива је слободна.

第四十一条  
民营经济和自由合法的

**Art. 41.**  
L'iniziativa economica  
privata è libera.

**Neni 48.**  
Janë zgjedhës të gjithë qytetarët, burra e gra,që kanë mbushur  
moshën madhore  
Vota eshte vetjake dhe e barabarte, e lirë dhe sekrete. Ushtrimi  
i saj eshte detyre civile.

المادة 48  
لجميع المواطنين . رجالا و نساء . انثون وصلوا الى سن الرشد  
الحق في الانتخاب.  
بعد الصوت الانتخابي شخصيا و خرا و سرا. و تعد ممارسته  
واجب وطني.

**Чл. 48.**  
Сви држављани гласају: мушкарци и жене кад  
постану пунолјетни  
Глас је лични и једнак, слободан и скриван. Његово  
испољовање је грађанска дужност

第四十八条  
凡达到法定年龄的公民，无论男女都可以参与选举。  
选举是实施公民权利的一种方式，是个人意志行为。选举  
是自由的、秘密的，只有法律强制。

**Art. 48.**  
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne,  
che hanno raggiunto la maggiore età.  
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto.  
Il suo esercizio è dovere civico.

**Neni 52.**  
Mbrojta e  
Atdheut është  
detyrë e shenjtë e  
çdo qytetari.

المادة 52  
الدفاع عن الوطن  
واجب مقدس على  
المواطن.

**Чл. 52.**  
Одбрана  
Домовине је  
света дужност  
држављана.

第五十二条  
保卫祖国是每个  
公民的神圣义务

**Art. 52.**  
La difesa della Patria  
è sacro dovere  
del cittadino.

**Neni 53.**  
Të gjithë duhet të paguajnë detyrimet publike sipas aftësive të tyre kontribuese.

**المادة 53**  
على الجميع المشاركة في المصروفات العامة، كل على حسب قدرته في المساهمة

**Чл. 53.**  
Сви су дужни учествовати у јавним трошковима према особној могућности доприноса.

**第五十三条**  
所有公民必须按照国家法律的规定，根据其能力对国家财政做贡献。

**Art. 53.**  
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

**Neni 54.**  
Të gjithë qytetarët kanë si detyrë të jenë besnikë ndaj Republikës e të mbrojnë Kushtetutën dhe ligjet.

**المادة 54**  
يجب على جميع المواطنين ان يكونوا مخلصين للجمهورية و ان يلتزموا بالدستور و القوانين.

**Чл. 54**  
Сви држављани дугују верност Републици и поштивања њене Конституције и закона.

**第五十四条**  
所有公民都必须对共和国忠诚，遵守共和国宪法和法律。

**Art. 54.**  
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.


**Neni 55.**  
Parlamenti përbëhet nga dhoma e deputetëve dhe nga Senati i Republikës.

**المادة 55**  
يتكون البرلمان من مجلس النواب و مجلس الشيوخ.

**Чл. 55.**  
Парламент се састоји од Народне скупштине и Сената Републике.

**第五十五条**  
国家议会由众议院和参议院组成。

**Art. 55.**  
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.



**Neni 60.**  
Dhoma e deputetëve dhe Senati i republikës zgjidhen çdo 5 vjet

#### المادة 60

يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب و مجلس الشيوخ لمدة خمس سنوات.

**Чл. 60.**  
Народна скупштина и Сенат Републике се бирају сваких пет година.

**第六十条**  
毗选卒出的众议院和参议员任期为5年

**Art. 60.**  
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

**Neni 70.**  
Funkioni legjislativ ushtrohet në mënyrë kolektive nga të dy dhomat.

#### المادة 70

يقوم كلا المجلسين بممارسة الوظيفة التشريعية

**Чл. 70.**  
Законодавну функцију врше колективно Народна скупштина и Сенат Републике.

**第七十条**  
众议院和众议院共同行使立法职能

**Art. 70**  
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

**Neni 75.**  
Bëhet referendum popullor për të vendosur mbi anulimin tërësor apo të pjesshëm të një ligji apo të një akti që ka fuqi ligjore, kur e kërkojnë pesëqind mijë zgjedhes ose pesë Këshilla rajonale.

#### المادة 75

يتم إجراء استفتاء شعبي تمذافئة إبطال عمل قانونا او قرار له قوة القانون، بصورة كلية أو جزئية، عندما يطالب بذلك خمسمائة ألف ناخبا او خمسة مجالس اقليمية.  
الفصل الثاني  
رئيس الجمهورية

**Чл 75**  
Објављује се народни референдум да се одлучи тотално или делимично обарање закона или акта са вредношћу закона, када га захтевају петсто хиљада Бирача или пет регионалних Савета.

**第七十五条**  
如果由百分之五的选民或百分之五的地区议会联名要求，可以对全部或局部地废除法律、部分法律或地方性法规的效力举行全民公决或地区公决。

**Art. 75.**  
È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

**Neni 85.**  
Presidenti i Republikës zgjidhet për shtatë vjet.

**المادة 85**

يتم انتخاب رئيس الجمهورية لمدة 7 سنوات.

**Чл. 85.**  
Претседник Републике се бира сваких седам година.

**第六十五条**  
共和国总统由公民投票产生,任期为7年

**Art. 85.**  
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

**Neni 87.**  
Presidenti i Republikës është kryetari i shtetit dhe përfaqeson unitetin e kombit.

**المادة 87**

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة و يمثل الوحدة الوطنية.

**Чл. 87.**  
Претседник Републике је вођа државе и претставња национално јединство.

**第六十七条**  
共和国总统是国家最高领导人,代表统一的国家民族

**Art. 87.**  
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

**Neni 92.**  
Qeveria e Republikës përbëhet nga Kryetari i Këshillit dhe nga ministrat, që së bashku përbëjnë Këshillin e ministrave.

**المادة 92**

تتكون حكومة الجمهورية من رئيس المجلس و الوزراء, الذين يشكلون معًا مجلس الوزراء.

**Чл. 92.**  
Влада Републике се састоји од Претседника Већа и од министара, који заједно састављају Веће министара.

**第七十一条**  
共和国的国家政府是由国家总理和各部长组成的部长会议组成

**Art. 92.**  
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

**Neni 101.**  
Drejtësia administrohet në emër të popullit  
Gjyqtarët u binden vetëm ligjeve

**المادة 101**

يتم إدارة العدالة باسم الشعب. يخضع القضاة للقانون فقط.

**Чл. 101.**  
Правда се управља у име народа. Судије су подређене само закону.

**第一百零一条**  
司法权是以人民的名义来执行的,司法官(法官)只是法律的忠实的执行者

**Art. 101.**  
La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

**Neni 114.**

Republika përbëhet nga komunat, provincat, qytetet kryeqendra, krahinat dhe nga shteti.

Komunat, provincat, qytetet kryeqendra dhe krahinat janë ente autonome me statutet, kompetencat dhe funksionet e veta, sipas parimeve të fiksuar në Kushtetutë.

**المادة 114**

تتكون الجمهورية من البلديات والمقاطعات والمدن والأقاليم و الدولة.

تعد البلديات والمقاطعات والمدن والأقاليم هيئات مستقلة ولها تشريعات وسلطات وظائف خاصة وفقاً للمبادئ التي نص عليها الدستور.

**Чл. 114**

Република се састоји од Општина, Провинција, Престоницких градова, Регија и Државе Општине, Провинције, Престоницки градови и Регије су самосталне установе са сопственим статутима, властима и функцијама по начелима утврђеним Конституцијом.


**第二十一条**

共和国是由各个市、省及直辖市、自治区和国家机关组成。

根据宪法规定范围内，各市政府、省政府及直辖市和自治区政府具有其本身独立章程、权利和可依法的地方一级权利机构。

**Art. 114.**

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.



**Neni 117.**

Fuqia ligjore ushtrohet nga Shteti dhe nga krahinat duke respektuar kushtetutetën, detyrimet që rrjedhin nga rendi komunitar, si dhe nga detyrimet ndërkombëtare.

**المادة 117**

تتم ممارسة السلطة التشريعية عن طريق الدولة والأقاليم مع الالتزام بالدستور، وكذلك عن طريق الالتزامات المتبقة عن ترتيبات المعوضية الأوروبية والالتزامات الدولية.

**Чл. 117**

Управну власт врши Држава и Регије по Конституцији, и према обавезама које произилазе из уређења заједнице и из међународних дужности.

**第二十七条**

国家政府和自治区政府，在国家宪法规定范围内，可以在宪法和法律规定的范围内，制定地方性法规和规范性文件。

**Art. 117.**

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

# COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## PRINCIPI FONDAMENTALI

1. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secon-

do le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

## Parte prima

# DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

## Titolo I RAPPORTI CIVILI

13. La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

14. Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

15. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne pro-

paganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

20. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizza, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

22. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

23. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

25. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

26. L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

27. La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

## Titolo II RAPPORTI ETICO-SOCIALI

29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

30. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matri-

monio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

34. La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

### Titolo III RAPPORTI ECONOMICI

35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

39. L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

40. Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

41. L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

42. La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

43. A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a si-

tuazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

44. Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

45. La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

46. Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

47. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

### Titolo IV RAPPORTI POLITICI

48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma co-

stituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

50. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

51. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

52. La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

## Parte seconda

# ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

## Titolo I IL PARLAMENTO

### Sezione I Le Camere

55. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

56. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

57. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

59. È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

60. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

61. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

62. Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

63. Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

64. Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richie-

sti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

65. La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

66. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

68. I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analogha autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

69. I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.

### Sezione II La formazione delle leggi

70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

71. L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

72. Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

73. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

74. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

75. È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge,

quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

77. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

78. Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

79. L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

80. Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di na-

tura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

81. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

82. Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

## Titolo II IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

83. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

84. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

86. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.

88. Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coinci-

dano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

89. Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

90. Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

91. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

## Titolo III IL GOVERNO

### Sezione I Il Consiglio dei ministri

92. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

93. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

94. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

95. Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

96. Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

### Sezione II La Pubblica Amministrazione

97. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

98. I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

### Sezione III Gli organi ausiliari

99. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle ca-

tegorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

100. Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

## Titolo IV LA MAGISTRATURA

### Sezione I Ordinamento giurisdizionale

101. La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

102. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

103. Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle ma-

terie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

104. La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

105. Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

106. Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

107. I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in

seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

108. Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

109. L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

110. Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

## Sezione II Norme sulla giurisdizione

111. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere

provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

112. Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

113. Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

## Titolo V LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

114. La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

115. Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3

116. Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistem tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

119. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

120. La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle presta-

zioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

121. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

122. Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

123. Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti ammini-

strativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi. In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

124. Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

125. Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

126. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei

confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

127. Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

128. Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

129. Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

130. Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

131. Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;  
Valle d'Aosta;  
Lombardia;  
Trentino-Alto Adige;  
Veneto;  
Friuli-Venezia Giulia;  
Liguria;  
Emilia-Romagna;  
Toscana;  
Umbria;  
Marche;  
Lazio;  
Abruzzi;  
Molise;  
Campania;  
Puglia;  
Basilicata;  
Calabria;  
Sicilia;  
Sardegna.

132. Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

133. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

## Titolo VI GARANZIE COSTITUZIONALI

### Sezione I La Corte Costituzionale

134. La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

135. La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridi-

che e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio. I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

136. Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

137. Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte. Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

### Sezione II Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali

138. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive delibera-

zioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

139. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;  
hanno fatto parte del disciolto Senato;  
hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;  
sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;  
hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna

del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.

Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V La disposizione dell'art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.

VII Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente. Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.

VIII Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano

alle Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni delegano loro l'esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'art. 6.

XI Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'art. 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo restando tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

XII È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

XIII I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

XIV I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome. L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

La legge regola la soppressione della Consulenza araldica.

XV Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa. Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98. In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano

al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta. L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.

ENRICO DE NICOLA

*Controfirmato:*

Il Presidente dell'Assemblea Costituente:

UMBERTO TERRACINI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:

ALCIDE DE GASPERI

*Visto:*

il Guardasigilli

GRASSI

Al Ministero dell'Interno va la nostra  
riconoscenza perché ha creduto  
nel nostro progetto ed ha voluto  
sostenerlo co-finanziandolo con fondi  
della Riserva Fondo Lire UNRRA 2004

